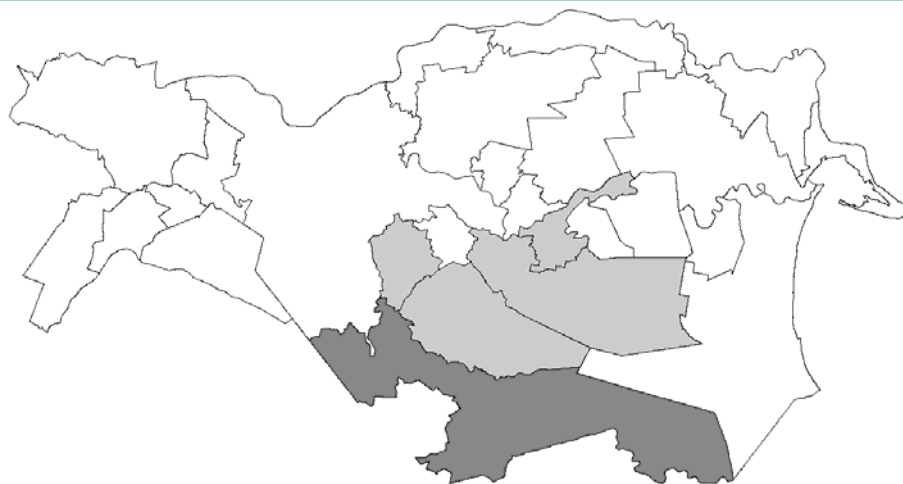


Comuni di
ARGENTA-MIGLIARINO-OSTELLATO
PORTOMAGGIORE-VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA



comune di
ARGENTA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
L.R. 20/2000

RUE

allegato D

**REGOLAMENTAZIONE DEL
VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

stesura approvata

Allegato D

Regolamentazione del verde pubblico e privato

Redatto dai Settori Tecnici dei Comuni di:

ARGENTA

Arch. Natascia Frasson
Arch. Leonardo Monticelli
Dott. Barbara Peretto

MIGLIARINO

Arch. Antonio Molossi
Geom. Lara Scalambra

OSTELLATO

Geom. Claudia Benini
Geom. Alessandra Piacentini

PORTOMAGGIORE

Ing. Luisa Cesari
Geom. Stefano Trevisani
Geom. Gabriella Romagnoli
Brunella Lombardi

VOGHIERA

Arch. Marco Zanoni
Geom. Massimo Nanetti

ALLEGATO “D”
AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

**REGOLAMENTAZIONE DEL
DEL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO**

INDICE

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	5
Art. 1	5
Principi	5
Art.2	6
Oggetto del regolamento	6
Art. 3	6
Vigilanza	6
TITOLO II	7
CAPITOLO I	7
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	7
Art 4	7
Alberature salvaguardate	7
Art. 5	7
Norma di esclusione	7
Art. 6	7
Interventi colturali e di manutenzione effettuati	7
dalla amministrazione comunale	7
Art. 7	7
Deroghe	7
Art. 8	8
Abbattimenti	8
Art. 9	9
Potature	9
Art. 10	9
Danneggiamenti	9
Art. 13	11
Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	11
Art. 14	12
Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	12
Art. 15	13
Difesa fitosanitaria e diserbo	13
Art. 16	13
Lotta obbligatoria alle avversità fitopatologiche	13
CAPITOLO II	14
ALBERI DI PREGIO	14
Art. 17	14
Individuazione degli alberi di pregio	14
Art. 18	14
Obblighi per i proprietari	14
Art. 19	14
Interventi sull'esistente	14
TITOLO III	16
DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	16
Art. 20	16
Ambito di applicazione	16

Art. 21	16
Comportamenti vietati	16
Art. 22	17
Attività consentite previa autorizzazione	17
Art. 23	17
Iniziative presso le aree pubblico di pregio	17
Art. 24	18
Comportamenti prescritti	18
TITOLO IV	19
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA O	
AMBIETALE.....	19
Art. 25	19
Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.....	19
Art. 26	19
Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.....	19
Art. 27	20
Salvaguardia dei maceri, specchi d'acqua e pozzi	20
Art. 28	20
Salvaguardia delle aree boscate	20
Art. 29	20
Tutela della pubblica sicurezza	20
TITOLO V	22
DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 30	22
Ordinanze del Dirigente.....	22
Art. 31	22
Sanzioni	22
Art. 32	22
Norme finanziarie	22
Art. 33	22
Norme regolamentari in contrasto	22
Art. 34	23
Riferimenti legislativi.....	23
Annesso 1 (Art. 10, comma 6).....	24
DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.....	24
Annesso 2 (Art. 10, comma 8).....	25
METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO	25
Annesso 3 (Art. 14).....	28
Lista delle specie per i nuovi impianti.....	28
Annesso 4 (art. 15).....	31
Modalità di controllo delle specie sensibili al Colpo di fuoco batterico.....	31
Annesso 5 (art. 17).....	32
Annesso 6.....	33

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Principi

1- La vegetazione, quale componente fondamentale dell'ambiente e del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica molteplici funzioni tra cui: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della diversità biologica del territorio.

La scelta di recuperare e valorizzare il ruolo delle aree verdi diventa allora scelta di impegno etico nei confronti dell'ambiente; un punto da cui è indispensabile ripartire, riconoscendo il ruolo basilare svolto dalla vegetazione nei confronti della vita stessa.

Le funzioni principali delle piante, che ne rendono indispensabile la presenza anche entro il sistema ecologico urbano, sono:

- Produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana ed assorbimento dell'anidride carbonica, particolarmente alta soprattutto nelle città (a causa delle alte concentrazioni umane, del riscaldamento domestico, degli impianti industriali e delle auto).
- Contenimento dell'inquinamento atmosferico, in particolare di quello dovuto al pulviscolo: un prato (soprattutto se con erbe spontanee) raccoglie, a parità di superficie, oltre 3 volte più polveri di una superficie liscia; un albero fino a 10 volte più di un prato.
- Contenimento dell'inquinamento acustico: le barriere vegetali costituiscono un'efficace difesa contro il rumore del traffico urbano.
- Emissione di vapore acqueo e regolazione termica.
- Depurazione batteriologica dell'aria. Le particelle di pulviscolo atmosferico cariche di batteri si fissano sulle foglie, dove sono soggette ad una sterilizzazione ad opera dell'ozono liberato dalle piante.

In ambiente urbano, inoltre, la presenza della vegetazione consente di:

- Mantenere o creare spazi verdi in grado di ospitare numerose biocenosi utili a preservare gli equilibri ecologici dell'ecosistema urbano (ad esempio, la presenza di uccelli insettivori è utile per il controllo del numero di insetti nocivi, oppure la presenza di uccelli rapaci è utile per contenere il numero di topi, ratti, biscie).
- Disporre di spazi aperti curati e piacevoli, ideali per il gioco, le attività sportive e ricreative, l'aggregazione sociale, da intendersi come patrimonio comune, non secondario per una buona qualità della vita.

Considerate tali funzioni essenziali, le aree verdi costituiscono senza dubbio un patrimonio sempre più importante per mantenere elevata la qualità della vita dei cittadini, influenzando in modo positivo sul benessere psicofisico delle persone.

Gli spazi verdi attualmente esistenti vanno quindi difesi con determinazione e ne vanno realizzati di nuovi.

2- L'Amministrazione Comunale, nel riconoscerne inoltre il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi, con il presente regolamento intende tutelare le aree a verde pubblico e privato e stabilirne idonee forme di gestione.

Art.2

Oggetto del regolamento

- 1- Il presente regolamento detta disposizioni per la tutela e gestione delle piante arboree ed arbustive dei parchi e dei giardini pubblici e privati, del verde ecclesiastico, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, maceri e nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni. Si intendono compresi nel verde pubblico anche le aree di arredo stradale (bauletti, aiuole, le scarpate delle strade, ecc.).
- 2- L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato.
- 3- L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del regolamento, del soggetto a cui è demandata la materia ambientale.
- 4- L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, o di nuova istituzione quale un corpo volontario di guardie comunali del verde, previo corsi obbligatori di preparazione e educazione ambientale, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio prezioso per consentire una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.

Art. 3

Vigilanza

- 1) Il Corpo di Polizia Municipale e' preposto al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito al comma 4^a dell'art. 2 nonché quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni e successive modificazioni.
- 2) Il Sindaco qualora ritenesse opportuno conferire potere di constatazione ed accertamento per le violazioni al presente Regolamento a personale regolarmente iscritto a specifiche Associazioni di volontariato in materia ambientale, li nomina con proprio atto e secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative locali.
- 3) Il verbale di accertata violazione, regolarmente contestato, deve essere trasmesso al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti conseguenti. L'attività di accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è ammessa esclusivamente, per il predetto personale debitamente intestatario di tesserino di riconoscimento, mediante contestazione immediata, anche nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare il verbale. In tal caso l'accertatore incaricato ne fa menzione nel verbale.

TITOLO II

CAPITOLO I ***DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E*** ***PRIVATO***

Art 4 **Alberature salvaguardate**

- 1- Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 40, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm. 40 rilevato a m 1.30 dal suolo devono essere rigorosamente conservate.
- 2- Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 40 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 5 **Norma di esclusione**

- 1- Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi e sui noci da taglio.
- 2- Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.
- 3- Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
- 4- Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 6 **Interventi colturali e di manutenzione effettuati** **dalla amministrazione comunale**

Gli interventi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

Art. 7 **Deroghe**

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi autorizzata dal competente Servizio del

Comune, l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

Art. 8

Abbattimenti

1- L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (pericolo per persone e/o cose e la presenza di alberature morte) e qualora la loro collocazione all'interno dei lotti edificabili non intralci la normale attività edificatoria.

2- Per le alberature da salvaguardare, così come individuate all'art. 17 e seguenti, l'intervento di abbattimento, deve essere preventivamente autorizzato.

3- Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 17 e seguenti l'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 4, deve essere comunicato all'Amministrazione comunale con una denuncia ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da parte del diretto interessato avente titolo, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento, salvo casi di pericolo immediato accertato dall'autorità competente. Il comune entro la scadenza di detto termine può chiedere integrazioni documentali; tali richiesta produce l'effetto di sospensione dei termini istruttori, i quali riprenderanno a decorre dalla data di completa presentazione di quanto richiesto.

4- Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale, secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi.

5- Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

6- La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Responsabile del Settore competente del Comune e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; redatta su apposito modello eventualmente predisposto dall'Amministrazione Comunale e comunque deve contenere:

- le generalità del richiedente e il suo codice fiscale;
- la descrizione dell'intervento e del luogo di esecuzione;
- l'indicazione delle motivazioni che giustificano l'abbattimento;
- la descrizione delle modalità di sostituzione dell'alberatura ovvero dell'impossibilità di tale sostituzione;
- l'attestazione del rispetto di tutte le prescrizioni ed i principi di cui al presente regolamento;
- l'elenco degli allegati.

7- L'Amministrazione comunale notificherà al proprietario, entro il termine di cui al comma 3, il divieto di procedere all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente regolamento. L'Amministrazione comunale comunicherà inoltre se l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio e pertanto soggetta alla disciplina illustrata al successivo Capitolo II.

Art. 9 Potature

1- Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

2- Gli interventi di capitozzatura di tutte le alberature, di cimatura di conifere, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

3- Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Su tutte le branche tagliate dovrà essere applicato il mastice per prevenire le infezioni.

4- In caso di impossibilità di effettuare tagli di potatura con arnesi appropriati è consentito intervenire con trinciatrice fatto salvo di rifinire l'intervento con idoneo attrezzo a taglio. In ogni caso quando si trinciano sponde, fosse di scolo, canali di irrigazione, banchine stradali, parchi e quant'altro, si deve provvedere alla pulizia dei rifiuti presenti, perché se trinciati sarebbe impossibile raccogliarli.

Art. 10 Danneggiamenti

1- I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.

2- E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere (fatte salve le attività ammesse ai sensi del P.O.C. e del presente R.U.E.). L'area di pertinenza della alberatura è individuata in una aiuola della misura minima di m 1 x 1 al piede di alberi di ridotto sviluppo (alberi che a pieno sviluppo misurano meno di 10 ml.: Cercis, Prunus spp. ecc.) , e della misura minima di m 2,5 x 2,5 al piede di alberi di grande sviluppo (alberi che a pieno sviluppo misurano meno più di 10 ml.: acero campestre, carpino bianco, farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.).

3- E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature.

4- Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

5- E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche e private.

6- Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e /o telefoniche, fognature, ecc..) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate in ogni caso le distanze di cui all'annesso 1

7- E' vietato depositare o versare sali, acidi, diserbanti (ad eccezione di quelli aventi quale principio attivo il glifosate), o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli

apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.

8- Ai fini della valutazione di danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il metodo riportato in annesso 2 al presente.

Art. 11

Distanze minime d'impianto

Ferme restando le disposizioni di legge del Codice della Strada, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia idraulica dei fiumi, e del Codice Civile, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, **si consiglia** di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime dell'impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc..

- | | |
|---|-------|
| - Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt 20
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.) | mt 10 |
| - Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt
(acero campestre, carpino bianco. ecc.) | mt 6 |
| - Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt
(Cercis, Prunus spp. ecc.) | mt. 4 |
| - Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare .
(pioppo cipressino, carpino piramidale. farnia piramidale, ecc.). | mt. 4 |

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto d'alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli di legge, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Art. 12

Norme per gli interventi urbanistici ed edilizi

In generale i progetti di sistemazione delle aree verdi devono fornire tutti gli elementi necessari per valutare il tipo di intervento proposto ed in particolare: debbono descrivere le diverse essenze da mettere a dimora, il profilo altimetrico del terreno, gli eventuali specchi d'acqua, i percorsi e le pavimentazioni, gli impianti tecnologici di servizio (per drenaggio, irrigazione, fognatura, servizi igienici, illuminazione), le parti architettoniche (recinzioni, fontane e giochi d'acqua, esedre, monumenti ecc.), gli elementi di arredo e di comfort, le eventuali attrezzature sportive o di gioco per i bambini.

Il progetto deve essere accompagnato da un programma temporale di messa a dimora delle varie essenze che preveda la compatibilità reciproca ed un equilibrato rapporto tra essenze a foglia caduca e sempreverde ed i diversi periodi di fioritura, al fine di diversificare nell'arco delle diverse stagioni l'effetto del verde.

In ogni area verde pubblica, almeno una pianta per ogni tipo di essenza dovrà essere contraddistinta con la indicazione dell'essenza con il nome in volgare e quello scientifico.

Le aree verdi pubbliche recintate devono essere mantenute tali. Sono vietate le aperture e gli accessi privati che prospettano direttamente sulle aree di verde pubblico.

I parchi e giardini degli edifici pubblici (musei, edifici monumentali, scuole, ecc.) dovranno di norma essere resi accessibili e utilizzati come verde pubblico con opportuna regolamentazione.

In particolare, fatte salve le condizioni sopra indicate, da riportare alle singole situazioni progettuali:

A) I progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato (perito agronomo, dottore in agraria, ecc.), il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- 1) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);
- 2) una relazione tecnico agronomica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), delle tecniche, tempi e modalità d'intervento e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale della realizzazione;
- 3) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera, la disposizione dei singoli alberi o gruppi d'alberi con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi d'arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.);
- 4) Le convenzioni urbanistiche o i Permessi di Costruire dovranno prevedere:
 - adeguate forme di garanzia di attecchimento, dopo tre anni, dall'impianto delle alberature;
 - adeguate forme di garanzia per la sostituzione di alberature morte o malate, a seguito di verifica da fare con cadenza annuale;
 - l'obbligo di irrigazione e manutenzione fino alla cessione al comune delle aree verdi e delle relative alberature.

B) qualora gli interventi riguardino interventi di case singole gli elaborati di progetto sopraindicati, sono sostituiti da una semplice scheda tecnica tipologica qualitativa di progetto.

In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi d'idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi, **si suggerisce** di porre a dimora nuove alberature d'alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 80 mq. di superficie del lotto non coperta e l'impianto di 5 mq. d'arbusti ogni 150 mq.

Le piante messe a dimora non devono di norma essere d'altezza inferiore a mt. 3,00 e avere ad un 1,30 ml. da terra una circonferenza inferiore a cm. 16/18.

I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature d'alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento a quanto indicato nell'annesso 1 al presente allegato.

Gli spazi privati inediti di pertinenza di edifici residenziali e simili prospicienti luoghi pubblici o di uso pubblico, o comunque, esposti a pubblica vista debbono essere preferibilmente destinati a verde accorpato (parco o giardino), e mantenuti in modo decoroso. È vietato l'uso di tali spazi (prospicienti la pubblica via) per costruzioni precarie, antiestetiche (serre fatiscenti, baracche, gabbiotti, ecc.) o per deposito di materiali in disuso.

Art. 13

Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1- Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2- Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche. Nelle medesime aree non sono consentiti, inoltre, il transito di mezzi pesanti e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

3- Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto tipo camere d'aria fino ad una altezza di cm. 150 e dovrà altresì essere posizionata recinzione di protezione di altezza non inferiore a ml. 1,00 da posizionare ad una distanza minima di 1,00 ml. attorno al fusto stesso.

Qualora lo spazio all'interno dell'area sia di dimensioni tali da non consentire di avere spazi sufficienti per il transito di macchinari all'interno del cantiere, è possibile evitare di posizionare la recinzione protettiva di cui al precedente periodo, a condizione che, l'albero

venga sempre protetto che materiale antiurto di cui sopra e la superficie del terreno interessata sia ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche.

4- Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 14

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1- Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

2- La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste Padane.

In Particolare la scelta delle essenze dovrà avvenire tra gli alberi ed arbusti del solo gruppo "1" (Annesso 3) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente se l'intervento sia giustificato da particolari necessità ambientali.

B) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale.

In Particolare la scelta delle essenze dovrà avvenire tra gli alberi e arbusti dei gruppi "1" "2" (Annesso 3) nelle forme tipiche, intendendosi escluse varietà ornamentali. E' comunque consentito piantare le essenze non incluse nei gruppi "1" e "2" purché inserite nell'ambito di applicazione dei Piani di Sviluppo Rurale (Regolamento Comunitario 1257/99 mis. 2f). E' inoltre consentito l'impianto di un 40% delle essenze del gruppo "3" (Annesso 3) all'interno delle aree cortilive.

C) VERDE PRIVATO URBANO

Gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale, pur dando la priorità alle specie autoctone.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1" , "2". È consentito inoltre l'impianto fino al 40% delle essenze del gruppo "3" (Annesso 3). Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

D) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" (Annesso 3) è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

3- Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Art. 15

Difesa fitosanitaria e diserbo

1 Per quanto concerne le modalità d'uso e l'irrorazione con prodotti fitosanitari (antiparassitari, diserbanti e disseccanti) si deve fare riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali (D. Lgs. 194/95), regionali (Del. G.R. 1469/98), e dal Regolamento Comunale di Igiene. In ogni caso va sempre comunque verificata la possibilità di impiego di metodi biologici, meccanici e fisici in luogo di metodi chimici, e di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/92 e s.m.i.).

2 In particolare l'applicazione dei prodotti diserbanti, fermo restando quanto stabilito dalla Del. G.R. 1469/98, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) E' sempre vietato l'uso di diserbanti di tipo residuale;
- b) Non possono essere interessate dai trattamenti effettuati con diserbanti chimici esclusivamente le aree site:
 - i) a meno di 10 metri dalla sponda dei fiumi, canali, stagni, lagune e dai confini con abitazioni private o terreni a conduzione biologica e dai ricoveri di animali,
 - ii) lungo i fossi di scolo di strade comunali o di pubblico passaggio.

E' possibile derogare dalle distanze nel caso di utilizzo di prodotti specificamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente consentito l'impiego nelle aree di cui sopra, e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto, o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

- c) Oltre a quanto specificato dalla Del. G.R. 1469/98, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico l'area trattata con prodotti fitosanitari deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, sia durante il trattamento, che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministero della Sanità e precisata in etichetta.

Art. 16

Lotta obbligatoria alle avversità fitopatologiche

1 Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2 In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26), Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412), Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996).

3 Vista la estrema pericolosità rappresentata dal Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) è necessaria una attenta azione volta a prevenire il diffondersi di focolai di infezione, tramite la immediata segnalazione agli organi competenti, da individuarsi nel Servizio LL:PP. E Manutenzioni del Comune, nel Servizio Provinciale Agricoltura o nel Servizio Fitosanitario Regionale.

4 Particolare attenzione deve essere posta alla lotta all'*Hyphantria* Cunea in collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione comunale.

5 Nell'area del Mezzano dovranno inoltre essere rispettate le specifiche condizioni riportate nel RUE all'art. III.40 commi 6 e 7.

6 Sono individuate nell'annesso 4 le piante maggiormente sensibili ed i periodi fenologici in cui è necessaria una attenzione maggiore per riscontrare gli eventuali sintomi.

7 Per contenere il diffondersi della malattia vengono individuate le seguenti regole fondamentali utili anche per coloro che si occupano di verde anche non professionalmente:

- a) Controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti di cui al precedente comma 3^a ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi
- b) In caso di nuovi impianti privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili.
- c) In caso di potatura di piante sterilizzare gli strumenti di lavoro all'inizio ed al termine del lavoro, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%), cercando di effettuare la potatura prima della ripresa vegetativa delle piante.
- d) In caso di comprovato rischio fitosanitario per impianti in produzione è ammesso l'incenerimento dei residui vegetali.
- e) È preferibile, quando possibile, utilizzare trattamenti a basso o nullo impatto ambientale come la lotta biologica e l'endoterapia.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

Art. 17

Individuazione degli alberi di pregio

Fermo restando in ogni caso le disposizioni del presente regolamento, le essenze arboree individuate come *alberi monumentali* dalla legge regionale n°. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni e come *alberi di pregio* dal censimento effettuato dalla Provincia di Ferrara (riportati nella tavole n. 3 del P.S.C. e nell'allegato Annesso 5) –, o individuate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito di un censimento del verde o con altro idoneo atto, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo ed ai principi di cui al Titolo I.

Art. 18

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi a danno delle stesse, previa consulenza con i tecnici dell'amministrazione pubblica preposti alla tutela e salvaguardia del verde.

Art. 19

Interventi sull'esistente

1 Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e

preventivamente autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale.

3 L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la stessa si intende rifiuta. Il comune può richiedere una sola volta integrazioni documentali entro 30 giorni dalla presentazione. L'eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini che ricominceranno a decorrere dalla data di completa presentazione di quanto richiesto. Qualora sia necessario acquisire pareri autorizzazioni e altri atti di assenso anche di altri enti o organi, i termini rimangono sospesi fino alla relativa avvenuta acquisizione.

2 L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.

3 Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.

4 Su richiesta, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

5 Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 20

Ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21

Comportamenti vietati

1 E' tassativamente vietato:

- a Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- b Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- c Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- d Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- e Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
- f Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
- g Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- h Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- i Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
- l Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
- m L'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini), quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
- n- effettuare opere abbattimento, di potatura, di alterazione della chioma o altri interventi relativi ad alberature e piantumazioni di aree verdi pubbliche o di uso pubblico da parte di soggetti privati o pubblici non autorizzati dal Comune.
- o I bambini devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia senza fare uso di veicoli motorizzati.
- p Trinciare senza preventivamente avere provveduto alla raccolta dei rifiuti.

Art. 22

Attività consentite previa autorizzazione

1- Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree di cui al precedente art. 20 e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale nell'osservanza dei principi del presente allegato.

2- In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche la eventuale introduzione di veicoli a motore.

Art. 23

Iniziative presso le aree pubblico di pregio

1- Considerato il pregio ambientale e culturale di particolari aree e giardini presenti nel territorio comunale, si rende necessario disciplinare nel dettaglio l'utilizzo di tali aree in occasione di iniziative pubbliche o private che prevedano una contemporanea e significativa presenza antropica.

2- In occasione delle iniziative di cui sopra dovrà comunque essere evitata/o:

- a) una presenza di persone e/o mezzi superiore alla capacità portante dell'ambiente;
- b) ogni danneggiamento al patrimonio arboreo e arbustivo delle aree utilizzate;
- c) ogni possibile danneggiamento ai beni archeologici, storici o culturali presenti nelle aree in uso;
- d) ogni eccessivo danneggiamento al cotico erboso delle aree utilizzate cagionato dall'ingresso di mezzi meccanici, dal calpestio di uomini e/o animali, dall'accensione di fuochi, dall'infissione al suolo di strutture e da quant'altro possa deteriorarlo quali plinti d'ancoraggio, tralicci e pali di supporto a linee elettriche, strutture di zavorra, ecc.;
- e) l'abbandono di rifiuti e lo sversamento o l'emissione di sostanze inquinanti;
- g) l'emissione di rumori e/o schiamazzi, specie in orario serale e notturno, che possano disturbare la quiete pubblica e/o la fauna selvatica.

3- La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce ed aggiorna l'elenco delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui al presente articolo; con lo stesso atto per ogni area verrà determinato sia il carico antropico massimo per l'area previsto dal precedente comma 2, lettera a) che il "carico antropico soglia", ossia il numero di persone la cui presenza comporta l'assunzione di particolari cautele per la concessione dell'area, ivi compresa l'eventuale sottoscrizione di apposita fideiussione a favore del Comune di Voghiera a garanzia degli eventuali danni cagionati alle aree ed al suo ambiente.

4- Con la stessa deliberazione di cui al comma precedente verranno inoltre stabiliti gli impegni a carico del richiedente tra cui le seguenti misure e prescrizioni:

- a) la segnaletica e le misure precauzionali da porre in atto, ivi compresa la vigilanza a cura del richiedente;
- b) il rispetto del carico antropico massimo previsto per l'area;
- c) l'importo della fideiussione a garanzia degli eventuali danni cagionati alle aree a favore del Comune;

d) l'importo della tariffa per l'utilizzo dell'area, eventualmente differenziata sulla base del carico antropico previsto per l'iniziativa.

Art. 24

Comportamenti prescritti

E' fatto obbligo:

a- di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.

b- di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.

c- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA O AMBIETALE

Art. 25

Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

1- E' vietato incendiare, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere.

2- Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo ai frontisti Enti e privati (ciascuno per le proprie competenze) di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere la officiosità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque (come previsto dall'art.32 del Codice della Strada). lo sfalcio dei bordi dei canali e dei fossi non deve avvenire in periodi importanti della riproduzione di molte specie animali e dovrà essere concordato, con il competente Servizio del Comune, un calendario di tutela che vieti lo sfalcio in determinati periodi dell'anno.

Per la tutela della flora rara, inoltre, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo e autunnale, comunque mai prima della metà del mese di Maggio.

E' vietato eliminare o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitarii o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

A) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, su segnalazione degli Uffici Comunali competenti, con mezzi e tecniche rispettose della specie botanica.

B) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità.

Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste, dal presente regolamento l'Amministrazione comunale potrà eseguire i lavori necessari d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rimanda al Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento attuativo.

Art. 26

Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

1- E' vietato il danneggiamento di siepi e di macchioni arbustivi. La loro eliminazione è ammessa nel caso in cui si trovino all'interno di fossi e scoli al fine di mantenere l'efficienza idraulica degli stessi..

2- L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è di norma vietata e comunque soggetta alla disciplina di cui all'art. 8 di cui sopra.

3- E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa; nel caso di impiego di trinciatura o di altri mezzi che determinino un taglio sfibrato è

necessario una sua rifinitura con taglio netto secondo la buona pratica agronomica; detti interventi dovranno essere eseguiti al di fuori dell'epoca riproduttiva dell'avifauna come previsto dal precedente art.8. La rifinitura a taglio netto è esonerata in arbusti con circonferenza inferiore a centimetri 25.

Art. 27

Salvaguardia dei maceri, specchi d'acqua e pozzi

1- I maceri ed i piccoli specchi d'acqua presenti nel territorio sono tutelati dal presente regolamento in quanto importanti elementi del paesaggio tradizionale e dell'agroecosistema.

2- E' vietato il loro danneggiamento e l'interramento ed un utilizzo non compatibile alla loro conservazione, ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti

3- Gli strumenti di pianificazione provvederanno alla loro puntuale individuazione anche al fine di individuare la rete ecologica comunale.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati. La chiusura di maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

4- I principi, le possibilità e le modalità di intervento relative ai maceri devono comunque attenersi alle disposizioni dettate dall'art. 2.8 del PSC e dall'art. III.27 del RUE.

Art. 28

Salvaguardia delle aree boscate

1- Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 2.7 del PSC, alle quali gli interventi dovranno uniformarsi.

2- I boschi e boschetti presenti nel territorio sono tutelati ai sensi del presente regolamento in quanto importanti elementi del paesaggio tradizionale e dell'agroecosistema.

3- E' vietato il loro danneggiamento, il taglio raso ed un utilizzo non compatibile alla loro conservazione; si fa riferimento alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sia per quanto riguarda le definizioni in esse riportate che per determinarne un loro corretto utilizzo.

4- Nel caso delle aree boscate di proprietà pubblica tranne nei casi in cui sussista una incompatibilità per ragioni di pubblica incolumità gli interventi ammissibili dovranno essere volti alla evoluzione del soprassuolo forestale ed ad incrementare il significato ecologico delle aree.

5- Gli strumenti di pianificazione provvederanno alla loro puntuale individuazione anche al fine di individuare la rete ecologica comunale.

Art. 29

Tutela della pubblica sicurezza

Nel caso di emergenza fitosanitaria, qualora si debba procedere all'incenerimento di residui vegetali come previsto dall'Art. 14, comma 5, punto d) è fatto obbligo osservare le disposizioni dell'Art. 59 del T.U.L.P.S., e cioè è vietato appiccare il fuoco ad una distanza

minore di cento metri dalle case o dagli edifici; dai boschi; dalle piantagioni; dalle siepi; da mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio o di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

E' fatto sempre divieto bruciare la risulta di potature o abbattimenti di alberature spontanee o ornamentali pubbliche e private. Se ne consiglia il recupero energetico o il compostaggio per la produzione di biomassa organica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 30 **Ordinanze del Dirigente**

1- In tutti casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento il Dirigente o il competente Responsabile di Settore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2- Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Dirigente o il Responsabile di Settore, ordina in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi.

3- Nel caso di aree libere adiacenti a zone edificate, il Dirigente può ordinare ai proprietari l'esecuzione delle opere e/o degli interventi atti a mantenere le stesse in condizioni di decoro e in modo da non costituire fonte di pericolo o di antigienicità.

Art. 31 **Sanzioni**

L' inosservanza alle norme del presente regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25€ a 500€ (ai sensi dell'art. 7 bis D. lgs 267/2000), e meglio indicate nello specifico Allegato B al presente RUE, in concorso con eventuali disposizioni sanzionatorie specifiche e previste da vigenti normative nazionali o regionali.

Le modalità di accertamento e di applicazione della sanzione sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative locali (questo periodo va mantenuto per i comuni in possesso di specifico regolamento).

Art. 32 **Norme finanziarie**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente allegato saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 33 **Norme regolamentari in contrasto**

Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni le norme regolamentari comunali in contrasto col presente allegato, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 34
Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente allegato si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Annesso 1 (Art. 10, comma 6)

DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.

Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all'albero.

diametro tronco (mm)	distanza critica (metri)
200	1,0
250	1,5
375	2,0
500	2,5
750	3,0

adattato da British Standards Institute 5837 (1989).

Annesso 2 (Art. 10, comma 8)

METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO

La stima del valore di un'alberatura deve perlomeno tenere conto di 4 parametri che sono:

- 1) La specie o la varietà;
- 2) La posizione;
- 3) Lo stato sanitario;
- 4) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m. da terra)

1- Specie

Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in vivaio avente diametro 10-12 cm. ad 1 metro da terra a radice nuda, per le latifoglie, ed altezza 150/175 cm. in pane di terra per le conifere.

2- La posizione e lo stato sanitario

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della tabella n. 1 allegata ed alla posizione dell'alberatura.

Calcolo del valore dell'alberatura

Il valore è dato dal Prezzo d'acquisto in vivaio P(1) moltiplicato per l'indice ricavato dall'allegata tabella 2 (valore dell'indice di posizione combinato con lo stato sanitario) e per l'indice di circonferenza tabella n. 3

$V = P(1) \times \text{Valore dello stato sanitario e della posizione (2)} \times \text{Indice di circonferenza (3)}.$

Stima dei danni alle alberature

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell'albero:

A- Tronco

Il Tasso di danneggiamento al tronco, T%, è calcolato in funzione della larghezza massima, L, della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza, C, dell'albero misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T\% = 2 \times L/C$$

B- Rami

Il Tasso di danneggiamento ai rami, B%, è calcolato in funzione della percentuale di rami distrutti, Va, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma, Vt;

$$B\% = 2 \times Va/Vt$$

C- Radici

Il Tasso di danneggiamento alle radici è calcolato in funzione della proporzione del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al sistema radicale totale, Rt. Questa

proporzione è calcolata considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed un diametro di 2 metri superiore alla proiezione, al suolo, della chioma.

$$R\% = 2 \times Ra/Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore dell'albero calcolato con la formula sopraccitata.

$$\text{Indennità} = V (\text{valore dell'alberatura}) \times (T\% + B\% + R\%)$$

Tabella n 1 Definizione dello stato fitosanitario delle alberature

Classi	Stato fitosanitario	Descrizione Generale
A	Molto Buono	Albero sano e vigoroso
B	Leggermente alterato	Albero con vigore medio Ferite minori in corso di cicatrizzazione
C	Alterato	Albero di scarso vigore. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi
D	Deperiente	Albero in stato di deperimento avanzato ed irreversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi fungini evidenti
E	Morto	Albero morto pressoché completamente disseccato.

Tabella n. 2 indicante il valore del rapporto tra valore individuale della pianta e stato fitosanitario

Stato Sanitario

Situazione	A	B	C	D	E
Isolato	10	7	4	3	2
In gruppi da 2 a 5 esemplari	9	6	3	2	1
Filari o in gruppi con più di 6 esemplari	8	5	3	2	1

Tabella n. 3 Indice di circonferenza (dal regolamento della città di Besançon Francia)

Dimensione in cm.	Indice	Dimensioni in cm.	Indice
da 10 a 14	0.5	220	21
da 15 a 22	0.8	240	22
da 23 a 30	1	260	23
40	1.4	280	24
50	2	300	25
60	2.8	320	26
70	3.8	340	27
80	5	360	28
90	6.4	380	29
100	8	400	30
110	9.5	420	31
120	11	440	32
130	12.5	460	33
140	14	480	34
150	15	500	35
160	16	600	40
170	17	700	45
180	18		
190	19		
200	20		

Annexo 3 (Art. 14)

Lista delle specie per i nuovi impianti

GRUPPO 1

Le piante di cui al presente elenco di specie sono autoctone della Pianura Padana e risultano generalmente adatte alle condizioni ambientali locali.

Si sottolinea che l'elenco fa riferimento esclusivamente alle forme tipiche, ossia selvatiche e non ornamentali.

Alberi

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
Acer campestre	Acero campestre	Populus nigra	Pioppo nero
Alnus glutinosa	Ontano nero	Populus tremula	Pioppo tremolo
Carpinus betulus	Carpino bianco	Prunus avium	Ciliegio
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale	Pyrus pyraeaster	Pero selvatico
Malus sylvestris	Melo selvatico	Quercus robur	Farnia
Mespilus germanica	Nespolo	Salix alba	Salice bianco
Populus alba	Pioppo bianco	Tilia cordata	Tiglio selvatico
Populus canescens	Pioppo grigio	Ulmus minor	Olmo campestre

Arbusti

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
Clematis vitalba	Vitalba	Paliurus spina-christi	Paliuro
Clematis viticella	Viticella	Prunus spinosa	Prugnolo
Colutea arborescens	Vescicaria	Rhamnus cathartica	Spin cervino
Cornus mas	Corniolo	Rosa canina	Rosa canina
Cornus sanguinea	Sanguinella	Rubus caesius	Rovo bluastro
Corylus avellana	Nocciolo	Rubus ulmifolium	Rovo comune
Coronilla emerus	Dondolino	Salix cinerea	Salice grigio
Crataegus monogyna	Biancospino	Salix purpurea	Salice rosso
Euonymus europaeus	Fusaggine	Salix triandra	Salice da ceste
Frangula alnus	Frangola	Salix caprea	Salicone
Hedera helix	Edera	Sambucus nigra	Sambuco
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso	Tamarix gallica	Tamerice
Humulus lupulus	Luppolo	Viburnum lantana	Lantana
Ligustrum vulgare	Ligustro	Viburnum opulus	Pallon di maggio
Lonicera caprifolium	Caprifoglio		

GRUPPO 2

Le piante di cui al seguente elenco di specie sono in gran parte presenti nel contesto della Pianura Padana perché introdotte dall'uomo dove risultano naturalizzate da tempo ed in genere abbastanza adatte alle condizioni ambientali locali.

Si sottolinea che l'elenco fa riferimento esclusivamente alle forme tipiche, ossia selvatiche o alle varietà da frutto e non alle varietà ornamentali.

Alberi

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
Acer monspessolanum	Acerò minore	Prunus cerasifera	Mirabolano
Celtis australis	Bagolaro	Prunus cerasus	Amarena
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	Prunus padus	Ciliegio a grappoli
Cotinus coggyria	Scotano	Pyrus comunis	Pero
Crataegus oxiachantha	Biancospino distilo	Prunus armeniaca	Albicocco
Crataegus ruschinhensis	Azeruolo	Prunus persica	Pesco
Ficus carica	Fico	Prunus domestica	Prugno, susino
Fraxinus excelsior	Frassino Maggiore	Punica granatum	Melograno
Fraxinus ornus	Orniello	Pyracantha coccinea	Agazzino
Juglans regia	Noce	Quercus pubescens	Roverella
Lonicera xylosteum	Madreselva pelosa	Quercus cerris	Cerro
Malus domestica	Melo	Salix caprea	Salicone
Morus alba	Gelso	Sorbus domestica	Sorbo
Morus nigra	Moro	Taxus baccata	Tasso
Platanus acerifolia	Platano orientale	Vitis vinifera	Vite comune
Populus nigra var. italica	Pioppo cipressino		

Arbusti

Nome scientifico	Volgare
Laurus nobilis	Alloro
Quercus Ilex	Leccio
Ruscus aculeatus	Pungitopo
Tutte le specie caducifoglie	

GRUPPO 3

Alberi

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4"; appartengono al gruppo 3 tutte le piante dei gruppi 1 e 2 nelle forme ornamentali.

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10%

Arbusti

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4"; appartengono al gruppo 3 tutte le piante dei gruppi 1 e 2 nelle forme ornamentali.

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%

GRUPPO 4

Acer negundo	Acero americano
Amorpha fruticosa	Falso indaco
Ailantus glandulosa	Ailanto
Robinia pseudacacia	Robinia
Ad eccezione delle loro varietà non infestanti	

Annesso 4 (art. 15)**Modalità di controllo delle specie sensibili al Colpo di fuoco batterico**

SPECIE SENSIBILI			
FRUTTICOLE	PERO	ORNAMENTALI	BIANCOSPINO
	MELO		AGAZZINO
	COTOGNO		COTONEASTER
	NESPOLO		CHANOMELES
	NESPOLO GIAPPONESE		AMELANCHIER

SINTOMI		
PERIODO	ORGANO INFETTO	SINTOMI EVIDENTI
PRIMAVERA	Mazzetti fiorali	Annerimento ed avvizzimento dei mazzetti
	Germogli erbacei	Ripiegamento dell'apice ad uncino
	Giovani frutticini	Annerimento ed avvizzimento
ESTATE - AUTUNNO	Succhioni, germogli, branche	Ripiegamento dell'apice ad uncino Presenza di rami e foglie secche
		Presenza di cancri e colate lattiginose
INVERNO	Rami, branche	Presenza di foglie secche

Annesso 5 (art. 17)

Elenco delle essenze arboree protette di cui alla L.R. 2/77 nel territorio comunale.

Località	genere e specie	Decreto	foglio	mappale

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL REIMPIANTO DI ALBERI IN GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

Gli alberi utilizzati per il *reimpianto in sostituzione di alberi abbattuti* dovranno essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. Le piante dovranno inoltre essere prive degli esiti di attacchi patogeni pregressi.

Per quanto riguarda le avversità delle piante, devono essere osservate le disposizioni previste dal D.M. 11.7.80 "norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive integrazioni e modifiche e tutte le altre norme vigenti.

Gli alberi dovranno presentare portamento e caratteristiche tipiche della specie e della varietà al momento della loro messa a dimora e dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto.

In ogni caso dovrà trattarsi di alberi "interi", provvisti di asse principale dominante che ne governi tutta la struttura rameale, ovvero con gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti.

Il fusto e le branche dovranno essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature e ustioni da sole, monconi di rami tagliati male, danni meccanici in genere.

La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di 2 centimetri.

Gli alberi potranno essere forniti in contenitore o in zolla.

Si consiglia di reimpiantare con essenze la cui dimensione a pieno sviluppo sia congrua con lo spazio disponibile nella zona di piantumazione, utilizzando come riferimento anche le distanze consigliate nel precedente art. 11.

Le dimensioni previste per i reimpianti in sostituzione di alberi abbattuti dovranno essere NON INFERIORI a 16-18 cm di circonferenza misurata a 1,30 m da terra.